

XI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"  
"ORGANIZZAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPRESA  
NEL DIRITTO INTERNO E NELLA DIMENSIONE TRANSNAZIONALE".

Roma, 14-15 febbraio 2020

EMANUELE CUSA

**Il diritto dell'Unione europea sulle comunità energetiche e il suo  
recepimento in Italia**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La disciplina dei due modelli unionali di comunità energetiche. - 2.1. Somiglianze tra i due modelli. - 2.2. Differenze tra i due modelli. - 2.2.1. I requisiti dei membri delle comunità energetiche. - 2.2.1.1. Nelle comunità energetiche dei cittadini. - 2.2.1.2. Nelle comunità di energia rinnovabile. - 2.2.2. Le attività energetiche esercitabili. - 2.2.2.1. Nelle comunità energetiche dei cittadini. - 2.2.2.2. Nelle comunità di energia rinnovabile. - 2.2.3. La struttura democratica della comunità. - 2.2.4. La titolarità degli impianti di produzione energetica. - 2.2.5. Il necessario legale con una comunità. - 3. La doverosa promozione per le comunità di energia rinnovabile. - 4. Vincoli e libertà nel recepire il diritto unionale delle comunità energetiche. - 5. Una proposta di recepimento nell'ordinamento italiano. - 5.1. La comunità energetica dei cittadini come modello base. - 5.1.1. Gli elementi indefettibili. - 5.1.2. I possibili contratti istitutivi. - 5.1.3. Cause di adattamento dei prescelti modelli di diritto comune. - 5.1.3.1. Il carattere aperto dell'ente. - 5.1.3.2. Lo scopo egoistico-mutualistico e lo scopo altruistico. - 5.2. La comunità di energia rinnovabile come modello agevolato. - 5.2.1. Gli elementi indefettibili. - 5.2.2. I possibili contratti istitutivi. - 5.2.3. Destinatari e fonti dell'energia prodotta. - 6. Conclusioni.

1. *Premessa.*

Tema del presente scritto è la disciplina unionale delle comunità energetiche e il suo recepimento nell'ordinamento italiano.

Obiettivo del presente scritto è far emergere come l'Unione europea intenda trasformare il sistema energetico europeo non solo grazie alle nuove tecnologie e a una complessiva riforma del relativo diritto unionale (con tratti sia armonizzanti sia uniformanti), ma anche grazie alla cittadinanza attiva degli europei e al loro duplice ruolo di consumatori e di produttori di energia. In effetti, l'Unione europea e i suoi Stati membri scommettono che i cittadini europei, uniti in organizzazioni imprenditoriali con specifiche caratteristiche strutturali e funzionali, realizzino una sana sussidiarietà orizzontale e conducano più celermente la nostra Europa verso uno sviluppo più sostenibile.

## *2. La disciplina dei due modelli unionali di comunità energetiche.*

Il diritto unionale dell'energia è stato radicalmente modificato con il cosiddetto pacchetto energia pulita (conosciuto in Europa come *Clean Energy Package*), costituito da quattro regolamenti e quattro direttive approvate negli ultimi due anni.

Di questo pacchetto fanno parte la direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e la direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le quali devono essere recepite nel nostro ordinamento, rispettivamente, entro il 30 giugno 2021 ed entro il 31 dicembre 2020.

Grazie a queste due direttive è stata introdotta nella legislazione dell'Unione europea una prima disciplina delle comunità energetiche, la quale ruota attorno alle seguenti due definizioni:

- (i) la definizione di « comunità di energia rinnovabile » di cui all'art. 2, punto 16), direttiva (UE) 2018/2001 (di seguito CER), cioè un «

- soggetto giuridico: *a)* che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; *b)* i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; *c)* il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari »;
- (ii) la definizione di « comunità energetica dei cittadini » di cui all'art. 2, punto 11), direttiva (UE) 2019/944 (di seguito CEC e, assieme alle REC, comunità energetiche), cioè « un soggetto giuridico che: *a)* è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; *b)* ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e *c)* può partecipare alla generazione [cioè alla produzione], anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci ».

### 2.1. Somiglianze tra i due modelli.

Comparando la disciplina della CER con quella della CEC, si trovano in queste due discipline profili normativi più uguali che diversi.

A mio avviso, le comunità energetiche hanno i seguenti *sette profili* normativi uguali, sui quali mi soffermerò nel prosieguo: (i) devono corrispondere a un soggetto giuridico distinto dai loro componenti; (ii) devono perseguire uno scopo egoistico-mutualistico (se operanti in favore dei membri della comunità), ovvero, in aggiunta o in alternativa, uno scopo altruistico (se operanti in favore del territorio e della popolazione in cui opera la comunità) e possono perseguire solo accessoriamente un scopo lucrativo; (iii) devono essere organizzazioni completamente aperte, sia in entrata, sia in uscita; (iv) devono offrire a chiunque la loro produzione di beni o servizi se perseguono il sopra ricordato scopo altruistico; (v) devono essere imprenditori energetici; (vi) non possono essere controllate da amministrazioni pubbliche; (vii) possono concludere qualsiasi accordo commerciale con chiunque, se ciò è funzionale al perseguimento degli scopi per cui sono state costituite.

## 2.2. *Differenze tra i due modelli.*

Nei successivi paragrafi esaminerò invece i seguenti *cinque profili* normativi che differenziano la disciplina della CER da quella della CEC: (i) i requisiti dei loro membri; (ii) le attività energetiche esercitabili; (iii) la loro struttura democratica; (iv) la proprietà degli impianti di produzione energetica; (v) la presenza di una comunità territorialmente definita.

### 2.2.1. *I requisiti dei membri delle comunità energetiche.*

Prima di esaminare i diversi requisiti che il diritto dell'Unione europea impone ai membri delle CER e delle CEC, queste tre precisazioni:

- (i) gli atti costitutivi delle comunità energetiche dovranno consentire l'accesso agli appartenenti di tutte le categorie di membri delle predette comunità contemplate dal diritto

unionale, poiché solo in questo modo le comunità energetiche rispetteranno il loro necessario carattere aperto;

- (ii) le comunità energetiche dovranno avere come membri più persone fisiche qualificabili come consumatori domestici;
- (iii) non potranno essere membri delle comunità energetiche soggetti diversi da quelli rientranti nelle relative categorie di membri previste dal legislatore unionale.

#### 2.2.1.1. *Nelle comunità energetiche dei cittadini.*

In base alla direttiva (UE) 2019/944 i membri delle CEC devono appartenere a una delle seguenti *tre categorie*:

- (i) le persone fisiche denominate come « cittadini », « consumatori civili », « clienti civili », anche « appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili »; a mio parere, a questa categoria appartengono tutte le persone fisiche qualificabili come « clienti civili » *ex art. 2, punto 4*), direttiva (UE) 2019/944, quand'anche siano qualificabili contestualmente come imprenditori o professionisti; pertanto, come già precisato, costoro dovranno essere acquirenti di servizi legati all'energia elettrica e attinenti ai loro consumi domestici;
- (ii) le « autorità locali, comprese le amministrazioni comunali »; in questa categoria rientrano tutti gli enti pubblici locali, eventualmente economici, tra cui gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni) e tutti gli enti pubblici locali, eventualmente economici (come le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);

(iii) qualsiasi imprenditore (da intendersi secondo il diritto dell'Unione europea), da bipartirsi nelle seguenti due sottocategorie: (a) quelli capaci di concorrere al governo della CEC (cioè, sostanzialmente, gli imprenditori ai quali la comunità può riconoscere il diritto di voto), la cui dimensione non ecceda però quella prevista per le piccole imprese dall'art. 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea e la cui attività principale non attenga al settore energetico, come precisato nel considerando 44 della Direttiva (UE) 2019/944<sup>1</sup>; (b) quelli incapaci di concorrere al governo della CER, corrispondenti agli imprenditori diversi da quelli tratteggiati nella precedente lettera a).

#### 2.2.1.2. Nelle comunità di energia rinnovabile.

In base alla direttiva (UE) 2018/2001 i membri delle CER devono appartenere a una delle seguenti *tre categorie*:

- (i) le persone fisiche, nel significato già precisato per le CEC;
- (ii) gli enti pubblici locali, da intendersi come per le CEC;
- (iii) gli imprenditori (secondo l'accezione del diritto unionale) che con tutte queste caratteristiche: (a) siano « privati » [così l'art. 22, par. 1, direttiva (UE) 2018/2001], cioè enti di diritto privato, eventualmente a controllo pubblico (come una società a controllo pubblico derivante dalla trasformazione di un'azienda speciale municipale; (b) abbiano un'organizzazione di dimensione corrispondente a quella che il diritto unionale (art. 2 dell'allegato

---

<sup>1</sup> Sul punto non deve trarre in inganno l'accenno alle « piccole o medie imprese » contenuto nel considerando 44 della direttiva (UE) 2019/944; tale accenno, infatti, non si riferisce ai possibili membri della CEC, bensì alla CEC stessa, la quale può essere qualificata come piccola o media impresa.

della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea) individua come micro, piccola o media impresa; (c) non esercitino principalmente alcuna delle attività corrispondenti a quelle che la CER potrebbe svolgere in base al proprio atto costitutivo<sup>2</sup>.

Ai sensi dell'art. 22, par. 6, direttiva (UE) 2018/2001, i membri delle CER possono essere di nazionalità differente, se consentito dallo Stato membro in sede di recepimento. Infine, come vedremo meglio in seguito<sup>3</sup>, i membri delle CER devono trovarsi nelle vicinanze degli impianti mediante i quali la stessa comunità produce energia da fonti rinnovabili.

#### 2.2.2. *Le attività energetiche esercitabili.*

Le attività economiche esercitabili dalla CER e dalla CEC sono diverse anche se in parte sovrapponibili.

In effetti, la CEC può svolgere solo attività imprenditoriali legate all'energia elettrica, mentre le imprese delle CER possono riguardare qualsiasi forma di energia generata da fonti rinnovabili<sup>4</sup>. Dunque, le CEC devono essere *imprenditori elettrici*, mentre le CER devono essere *imprenditori energetici da fonti rinnovabili*.

Tutte le comunità energetiche possono distribuire (o, a maggior ragione, far distribuire da un terzo operatore con la quale la comunità

---

<sup>2</sup> Sicché, per esempio, una ESCO [cioè il soggetto « che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario », ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115] non potrebbe far parte di una CER in forma societaria, se quest'ultima esercitasse (o potesse esercitare in base al proprio oggetto sociale) servizi di efficientamento energetico.

<sup>3</sup> Cioè nel § 2.2.5.

<sup>4</sup> Esemplificando, una CEC non potrà produrre calore da biomasse e gestire il relativo teleriscaldamento tra i membri della comunità, poiché l'energia termica è diversa dall'energia elettrica. Di converso, una CER non potrà produrre energia elettrica da un impianto alimentato a carbone o a petrolio, essendo queste due fonti non sussumibili nella categoria delle fonti rinnovabili.

cooperata) l'energia (prodotta o acquistata dalla comunità) ai loro membri<sup>5</sup> e, se gestori del relativo sistema di distribuzione, devono essere trattati in modo non discriminatorio. Gli Stati membri, nel recepire la disciplina unionale, potrebbero essere costretti a consentire di diventare distributori di energia alle sole CER [*ex art. 22, par. 4, lett. e*), direttiva (UE) 2018/2001] e non anche alle CEC; ai sensi infatti dell'*art. 16, par. 4, lett. e*), direttiva (UE) 2019/944, si potrebbe argomentare che i legislatori nazionali possano impedire alle CEC di essere distributori di energia elettrica<sup>6</sup>.

A mio parere, negli « altri servizi energetici commerciali » di cui all'*art. 22, par. 4, lett. b*), direttiva (UE) 2018/2001 sono sussumibili i servizi accessori alle attività di generazione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, scambio, fornitura e acquisto di energia rinnovabile<sup>7</sup>. Conseguentemente, come le CEC, così le CER, possono offrire, ad esempio, « servizi di efficienza energetica » o « servizi di ricarica per veicoli elettrici » *ex art. 2, n. 11, lett. c*), direttiva (UE) 2019/944, se è vero che le CER sono in grado di « aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi », come chiarisce il considerando 67 della direttiva (UE) 2018/2001.

Le comunità energetiche possono rafforzare il potere contrattuale dei propri membri, esercitando in loro favore servizi di aggregazione [*art. 22, par. 4, lett. b*), direttiva (UE) 2018/2001 e *art. 2, punto 11), lett. c*), direttiva (UE) 2019/944].

---

<sup>5</sup> Naturalmente, la comunità energetica di diritto italiano, se intende diventare distributore di energia, deve ottenere la relativa concessione ai sensi dell'*art. 1, comma 1, d.lgs. d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79*.

<sup>6</sup> In Council of European Energy Regulators (CEER), *Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities* (Ref: C18-CRM9\_DS7-05-03), 25 giugno 2019 (in [www.ceer.eu](http://www.ceer.eu)), pp. 7, 14 e 28, sono evidenziate alcune criticità legate alla possibilità che le comunità energetiche posseggano e gestiscano sistemi di distribuzione dell'energia.

<sup>7</sup> In questo e nei successivi due paragrafi è spiegato il contenuto delle attività elencate nel testo.

Ai sensi degli artt. 22, par. 2, lett. *b*), direttiva (UE) 2018/2001 e 16, par. 3, lett. *e*), direttiva (UE) 2019/944, le comunità energetiche sono legittimate a scambiare (o compensare<sup>8</sup>), sulla propria rete o su quella pubblica<sup>9</sup>, tra i membri della comunità e/o tra questa e i suoi membri, eventualmente mediante la tecnologia *blockchain* combinata con *smart contracts*<sup>10</sup>, l'energia prodotta all'interno della comunità, sia con impianti della comunità energetica, sia con impianti dei membri della stessa comunità. A mio parere scambiare o condividere energia<sup>11</sup> si distingue dal fornire [cioè, circa l'energia elettrica, dalla vendita o dalla rivendita, ai sensi dell'art. 2, punto 12), direttiva (UE) 2019/944] o dal distribuire energia [cioè, circa l'energia elettrica, dal trasporto attraverso reti ad alta, media e bassa tensione, ai sensi dell'art. 2, punto 28), direttiva (UE) 2019/944] in ragione dei diversi contratti mediante i quali sono svolte tali attività: se l'attività di scambio presuppone dei contratti di permuta (aventi come sinallagma energia a fronte di energia, con eventuale conguaglio in denaro), l'attività di fornitura e di distribuzione presuppongono dei contratti di compravendita (aventi come sinallagma, nel primo caso, energia a fronte di un prezzo e, nel secondo caso, trasporto di energia attraverso reti a fronte di un prezzo).

Il diritto dell'Unione europea, nell'imporre alle comunità energetiche di esercitare imprese energetiche, non preclude loro di svolgere

---

<sup>8</sup> I due verbi sopra riportati sono intesi nel testo come sinonimi: « scambiare » è usato nella direttiva (UE) 2018/2001; « condividere » è usato nella direttiva (UE) 2019/944.

<sup>9</sup> Secondo la terminologia contenuta in CEER, *Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities*, cit., 13 s., lo scambio dell'energia sarà virtuale se avviene nella rete pubblica, mentre sarà fisico se avviene nella rete privata della comunità energetica che gestisce lo scambio.

<sup>10</sup> In argomento, da ultimo, cfr. M. ANDONIA, V. ROBUA, D. FLYNNA, S. ABRAMB, D. GEACHC, D. JENKINS, P. MCCALLUM, A. PEACOCK, *Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities*, in *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2019, pp. 143 ss.

<sup>11</sup> Da notare che la suddetta attività, diversamente dalle altre con le quali opero il confronto nel testo, non è definita nella direttiva (UE) 2019/944.

altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche<sup>12</sup>. Dunque, almeno secondo le direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944, una comunità energetica potrebbe prevedere nel proprio atto costitutivo l'esercizio vuoi delle sole attività energetiche consentite dalla propria specifica disciplina (avendo così un oggetto sociale esclusivo, se costituita in forma societaria), vuoi di qualsiasi altra attività economica (cioè non riguardante prodotti energetici e non necessariamente accessoria a quelle energetiche espressamente consentite).

La capacità imprenditoriale delle comunità energetiche potrà essere migliorata ricorrendo a collaborazioni (eventualmente di tipo consortile o cooperativo) con altri imprenditori, tra cui anche altre comunità energetiche. Tali collaborazioni, tuttavia, in presenza di una CER, non potranno pregiudicarne l'indipendenza<sup>13</sup>.

Le comunità energetiche, al fine di stare efficacemente sul mercato e di fornire senza soluzione di continuità adeguate quantità di energia ai loro membri, potranno, alternativamente o cumulativamente, (i) allearsi con altre comunità, scambiandosi l'energia (di regola, elettrica) da loro prodotta [così, espressamente, per le CER, il considerando 71 della direttiva (UE) 2018/2001], (ii) aggregarsi per poi accedere ai mercati appropriati dell'energia elettrica [art. 22, par. 2, lett. c), direttiva (UE) 2018/2001], ovvero (iii) sottoscrivere, come clienti finali, accordi (diretti con produttore o indiretti con grossisti) di compravendita di energia elettrica [così art. 22, par. 2, lett. a), direttiva (UE) 2018/2001], meglio se di lungo termine (di solito denominati *power purchase agreements* o *PPAs*).

---

<sup>12</sup> Dello stesso avviso sono D. FRIEDEN, A. TUERK, J. ROBERTS, S. D'HERBEMONT, A. GUBINA, *Collective self-consumption and energy communities: Overview of emerging regulatory approaches in Europe*, Compile Working paper, giugno 2019 (in [www.rescoop.eu](http://www.rescoop.eu)), p. 8.

<sup>13</sup> Come sosterrò nel § 2.2.3.

#### 2.2.2.1. *Nelle comunità energetiche dei cittadini.*

Vediamo ora di esaminare più analiticamente le attività energetiche esercitabili dalle CEC.

Queste comunità possono svolgere una o più delle seguenti imprese elettriche, così come sono definite nell'art. 2 direttiva (UE) 2019/944, il cui insieme (con l'aggiunta dell'attività di trasmissione, inclusiva anche del dispacciamento) corrisponde (per questa stessa disposizione, al punto 57), alla definizione di impresa elettrica: generazione (cioè produzione), distribuzione, aggregazione (cioè combinazione di più quantità o di energia prodotta o di energia domandata al fine della successiva, rispettivamente, vendita o acquisto in qualsiasi mercato dell'energia elettrica), gestione della domanda (cioè variazione del fabbisogno di energia dei consumatori rispetto ai loro modelli di consumo normali o attuali), stoccaggio [cioè (i) differimento del consumo di energia a un momento successivo alla sua produzione, (ii) ovvero conversione di energia elettrica in altra forma di energia che può essere stoccata, (iii) ovvero uso sotto forma di un altro vettore energetico], fornitura, acquisto, servizi accessori alle precedenti attività.

Le CEC, potendo esercitare solo imprese elettriche, non sono invece legittimate a svolgere il teleriscaldamento e/o il teleraffrescamento, così come definiti dall'art. 2, punto 19), direttiva (UE) 2018/2001.

#### 2.2.2.2. *Nelle comunità di energia rinnovabile.*

Le CER possono esercitare le stesse tipologie di imprese energetiche delle CEC, a condizione però che l'oggetto di tali imprese siano esclusivamente prodotti energetici provenienti da fonti rinnovabili non fossili<sup>14</sup>. Ritengo tuttavia che le CER possano svolgere anche imprese

---

<sup>14</sup> Nella direttiva (UE) 2018/2001 si trova la definizione di energia da fonti rinnovabili ma non quella di fonti energetiche rinnovabili. Quest'ultima definizione si trova invece

energetiche aventi ad oggetto prodotti non da fonti rinnovabili, se le corrispondenti attività rimangano strumentali e accessorie alle attività principali aventi ad oggetto prodotti da fonti rinnovabili<sup>15</sup>.

Ai sensi della definizione di energia rinnovabile contenuta nell'art. 2, punto 1), direttiva (UE) 2018/2001, le CER devono esercitare una o più attività economiche aventi come oggetto i seguenti tassativi prodotti energetici: « energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica [cioè, ai sensi del punto 3) della predetta disposizione, « energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre »], energia dell'ambiente [cioè, ai sensi del punto 2) della disposizione testé citata, « energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che può essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue »], energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas ».

Infine, le CER sono legittimate a svolgere le già ricordate attività di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento, a condizione però che l'energia da loro trasportata provenga da fonti rinnovabili non fossili (come biomasse o energia geotermica).

### 2.2.3. *La struttura democratica della comunità.*

---

presente, ad esempio, nell'ordinamento giuridico italiano grazie all'art. 2, comma 15, d.lgs. n. 79/1999: « fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici ».

<sup>15</sup> Sarebbe pertanto ammissibile che una CER offra accessoriamente servizi di efficientamento energetico circa il consumo di energie da fonti non rinnovabili, se dette energie non fossero prodotte dalla stessa comunità; a mo' di esempio, si immagini il servizio con il quale la CER offrisse ai propri membri la possibilità di ottimizzare il loro impianto di riscaldamento domestico alimentato da combustibile fossile.

Solo alla CER il legislatore unionale impone di corrispondere a un « soggetto giuridico ... autonomo » [art. 2, punto 16), direttiva (UE) 2018/2001]. Il requisito dell'autonomia è qui da intendersi come necessaria struttura democratica della CER, stante quanto chiarisce in proposito il considerando 71 della medesima direttiva: « le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti »<sup>16</sup>.

Dal citato considerando 71 traggo la conclusione che la CER dovrà mantenersi non solo democratica internamente, ma anche indipendente esternamente<sup>17</sup>.

#### 2.2.4. *La titolarità degli impianti di produzione energetica.*

In forza dell'art. 2, punto 16, lett. a), direttiva (UE) 2018/2001, alle CER è imposto di produrre energia da fonti rinnovabili mediante impianti « che appartengano e sono sviluppati » dalla stessa CER.

A mio parere, l'appartenenza degli impianti alla CER può discendere non solo da un titolo attributivo della relativa proprietà e del relativo possesso (come quando la CER costruisce per proprio conto o acquistasse l'impianto di produzione energetica, magari anche da un ente pubblico o da una società di diritto privato ma a controllo pubblico), ma anche da un titolo attributivo della sola legittima detenzione, se il relativo proprietario

---

<sup>16</sup> Così anche RESCOOP.UE, *Q&A: What are 'citizen' and 'renewable' energy communities?*, 3 luglio 2019 (in [www.rescoop.eu](http://www.rescoop.eu)), p. 4. REScoop.UE è un'associazione di diritto belga alla quale aderiscono circa 1.500 cooperative europee di energia rinnovabile con più di un milione di soci.

<sup>17</sup> Il che significa, ad esempio, che una CER non potrà sottoporsi, nemmeno contrattualmente, ad attività di direzione e coordinamento esercitata da altri enti, almeno quando ciò comporti l'ingresso in un gruppo verticale in qualità di ente coordinato. A certe condizioni, invece, potrebbe essere legittimo che una comunità energetica, specialmente se con altre comunità, faccia parte di gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2497-*septies* c.c.

fosse un ente pubblico (come quando la CER costruisce o sviluppasse e gestisse un impianto di produzione energetica a seguito di apposita concessione amministrativa, eventualmente in partenariato pubblico privato).

La CER potrà produrre energia da fonti rinnovabili soltanto mediante propri impianti che siano stati (i) costruiti dalla CER ovvero costruiti da altri ma acquistati successivamente dalla CER, (ii) sviluppati solo dalla CER (una volta che tali impianti appartengano a questa) mediante uno o più interventi straordinari sugli impianti decisi dai competenti organi della CER) e (iii) mantenuti e gestiti dalla CER (o da terzi, ma sotto il controllo della CER).

Di contro, le CEC sono libere di non produrre energia elettrica e, se decidono di farlo, possono produrla usando impianti altrui, magari solo degli stessi membri della CEC.

Secondo il diritto unionale, il membro della comunità energetica può rimanere proprietario di impianti di produzione energetica, una volta che sia entrato in una comunità energetica. Il che è testualmente provato dall'art. 16, par. 1, lett. c), direttiva (UE) 2019/944, il quale prevede che un membro di una CEC non perde i propri diritti e obblighi di cliente attivo. Quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 2, punto 8), direttiva (UE) 2019/944, può corrispondere a un acquirente di energia elettrica per uso proprio che « consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali ... o ... in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale ».

Dunque, all'interno della comunità energetica possono coesistere energia prodotta dalla comunità ed energia prodotta dai membri della comunità; quest'ultima energia potrà poi essere autoconsumata, venduta

alla comunità, aggregata dalla comunità, ovvero scambiata all'interno della comunità<sup>18</sup>.

#### 2.2.5. *Il necessario legame con una comunità.*

Ai sensi dell'art. 2, punto 16), lett. a), direttiva (UE) 2018/2001, la CER, diversamente dalla CEC, deve essere un soggetto giuridico che « è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione ».

A mio parere, l'esposto requisito della vicinanza deve essere inteso in senso fisico; detto altrimenti, i membri della CER devono trovarsi (se persone fisiche, di regola, almeno risiedere, cioè stabilmente stare) nello stesso territorio (da delimitare legalmente<sup>19</sup>, senza però pregiudicare la capacità imprenditoriale della CER) nel quale la comunità energetica abbia collocato i propri impianti di produzione energetica.

Tenuto conto del tenore dell'art. 2, punto 16), lett. a), direttiva (UE) 2018/2001, il diritto nazionale che attuerà questa disposizione potrà limitarsi a richiedere il requisito della vicinanza sopra precisato non già a tutti i membri della CER ma solo a coloro i quali siano in grado di controllare « effettivamente » la CER<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Circa il significato di scambio (o di condivisione) dell'energia all'interno della comunità energetica v. *supra*, § 2.2.2.

<sup>19</sup> Probabilmente la soluzione più convincente (e più efficiente) di delimitazione territoriale della CER è quella basata non su confini di natura amministrativa (come il territorio di determinati comuni, province, aree metropolitane o regioni) ma sulla ripartizione territoriale del sistema elettrico nazionale in cabine primarie e secondarie.

<sup>20</sup> Per garantire un controllo effettivo della CER da parte dei membri della comunità vicini agli impianti di produzione appartenenti a tale comunità è concepibile che il legislatore nazionale adotti per le CER una soluzione simile a quella prevista per le cooperative dal diritto comune: come in queste società i soci cooperatori devono costantemente prevalere sui soci finanziatori ai sensi degli artt. 2526, comma 2, terzo periodo, 2542, commi 3 e 5 e 2544, commi 2 e 3 c.c., così nelle CER i membri appartenenti alla corrispondente comunità dovranno prevalere sugli altri membri mediante norme analoghe a quelle civilistiche appena citate.

### 3. *La doverosa promozione per le comunità di energia rinnovabile.*

Se è vero che una delle strategie di lungo periodo dell'Unione europea è ridurre al minimo il consumo di energia e aumentare al massimo la produzione di energia da fonti rinnovabili, si capisce la ragione secondo la quale l'Unione europea imponga agli Stati membri di promuovere solo le CER e non anche le CEC<sup>21</sup>. In effetti, come analiticamente esaminato sopra, il diritto unionale stabilisce che:

- (i) le CEC esercitino imprese solo elettriche, mentre le CER esercitino imprese energetiche (aventi cioè ad oggetto qualsiasi prodotto energetico, di cui l'energia elettrica è un sottoinsieme);
- (ii) le attività delle CEC possono riguardare energia elettrica prodotta anche da fonti non rinnovabili, mentre le attività delle CER devono riguardare solo (o almeno principalmente) energie da fonti rinnovabili.

### 4. *Vincoli e libertà nel recepire il diritto unionale delle comunità energetiche.*

Una volta ricostruite le fattispecie dei due modelli di comunità energetiche contemplate nelle direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944, prima di trattare il possibile loro recepimento nell'ordinamento italiano, è utile precisare gli spazi di discrezionalità che sono lasciati al Governo italiano in proposito<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> La stessa lettura delle due direttive in parola è propria non solo del CEER (in *Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities*, cit., 12), ma anche di RESCOOP.UE (in *Q&A: What are 'citizen' and 'renewable' energy communities?*, cit., p. 9).

<sup>22</sup> In generale, sulla legislazione (aggiornata a giugno 2019) in materia di comunità energetiche, presente negli Stati membri dell'Unione e in Svizzera, cfr. D. FRIEDEN, A. TUERK, J. ROBERTS, S. D'HERBEMONT, A. GUBINA, *Collective self-consumption and energy communities*, cit., pp. 10 ss.

Le due direttive in parola saranno recepite nel nostro ordinamento con una o più delle prossime leggi di delegazione europea, la cui regolazione è contenuta nella l. 24 dicembre 2012, n. 234.

Stante i considerando, gli scopi perseguiti e il tenore letterale delle due direttive in esame<sup>23</sup>, ritengo che il Governo italiano non possa attenuare gli elementi distintivi delle due fattispecie di CER e di CEC, ad esempio ampliando le categorie di soggetti che ne possano far parte con potere decisionale<sup>24</sup>. Una tale opzione normativa, infatti, vanificherebbe il fine di armonizzare la disciplina delle comunità energetiche a livello europeo e, soprattutto, contrasterebbe con l'accordo politico raggiunto al momento di definire il testo delle direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944; in questi provvedimenti, infatti, si indicano due specifiche fattispecie di comunità energetiche (senza precludere all'autonomia negoziale, nel rispetto dell'ordinamento nazionale di riferimento, di concepire « altre iniziative dei cittadini » regolate da altri « contratti di diritto privato »<sup>25</sup>), rivolte in via principale a consumatori energetici domestici e in via secondaria a imprese non di grosse dimensioni.

Uno Stato membro dell'Unione, se non può attenuare gli elementi distintivi delle due fattispecie di CER e di CEC, può però scegliere un unico modello imprenditoriale base che sia compatibile con tali elementi<sup>26</sup>. Sicché

---

<sup>23</sup> Gli elementi sopra ricordati sono esaminati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea per individuare la discrezionalità degli Stati membri nel recepire le direttive e comunque per interpretare queste ultime; sul punto cfr., tra gli altri, CGUE, 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457, punto 47 e CGUE, 29 luglio 2019, Funke Medien NRW GmbH/Repubblica federale di Germania, C-469/17, ECLI:EU:C:2019:623, punto 40.

<sup>24</sup> Si immagini l'inclusione degli imprenditori qualificabili di dimensioni grandi tra i possibili membri di una CER.

<sup>25</sup> Le parti sopra virgolettate sono tratte dal considerando 44 della direttiva (UE) 2019/944.

<sup>26</sup> Ma, allora, il considerando 44 della direttiva (UE) 2019/944 (quando precisa che sarebbe « possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico, per esempio di associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie imprese ») va interpretato nel senso che gli Stati membri hanno solo la facoltà (ma non il dovere) di ammettere più forme organizzative per costituire comunità energetiche.

potrebbe ad esempio accadere che la disciplina unionale sulle comunità energetiche sia recepita in uno Stato membro imponendo l'utilizzo della sola forma cooperativa<sup>27</sup>. Questa forma, infatti, come cercherò di dimostrare nel prosieguo<sup>28</sup>, corrisponde all'organizzazione ideale per rispettare tutti i relativi vincoli previsti dal diritto dell'Unione europea.

## 5. *Una proposta di recepimento nell'ordinamento italiano.*

### 5.1. *La comunità energetica dei cittadini come modello base.*

#### 5.1.1. *Gli elementi indefettibili.*

Al fine di evitare un inutile se non dannoso affastellamento di nuovi modelli imprenditoriali, con una moltiplicazione di corrispondenti discipline, ritengo auspicabile che il Governo attui le direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944, introducendo non tanto un nuovo tipo di organizzazione imprenditoriale, quanto due modelli organizzativi (uno non incentivato e l'altro incentivato) utilizzabili da soggetti giuridici costituitisi secondo schemi generali (corrispondenti ad autonomi tipi contrattuali) già regolati dal nostro diritto comune.

Detto altrimenti, come è accaduto di recente per le società benefit ai sensi dell'art. 1, commi 376 ss., l. 28 dicembre 2015, n. 208 o per le imprese sociali ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, così, in occasione del recepimento delle due direttive sopra ricordate, suggerisco la prossima previsione di due nuove qualifiche imprenditoriali - quella di CEC e quella di CER - che potrebbero combinarsi con la disciplina degli schemi organizzativi generali di diritto comune ritenuti compatibili con i requisiti specifici di fonte unionale prescritti per le comunità energetiche.

In ragione delle somiglianze e delle differenze delle CEC e delle CER sopra esaminate, è ipotizzabile una costruzione di queste due nuove

---

<sup>27</sup> Così RESCOOP.UE, *Q&A: What are 'citizen' and 'renewable' energy communities?*, cit., p. 5.

<sup>28</sup> V. *infra*, §§ 5.1 ss.

qualifiche imprenditoriali in rapporto non già di insieme e di sottoinsieme<sup>29</sup>, bensì di insiemi che si intersecano. In effetti, né la qualifica CEC né la qualifica CER, tenuto conto degli elementi che le compongono, può essere considerata come un sottoinsieme rispetto all'altra qualifica<sup>30</sup>.

Nonostante manchi un rapporto di insieme e sottoinsieme tra CEC e CER, tenuto conto che il diritto dell'Unione europea impone agli Stati membri di promuovere e agevolare le sole CER, ritengo razionale recepire le direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944, prevedendo due modelli: il primo non agevolato, avente tutti i requisiti strutturali e funzionali che accomunano le comunità energetiche (salvo quello relativo all'impresa da loro esercitata), corrispondente alla CEC; il secondo agevolato, contenente ulteriori requisiti da rispettare, corrispondente alla CER.

Il modello di CEC, se deve contenere i (già esaminati<sup>31</sup>) presupposti indefettibili comuni alla CER e alla CEC, dovrebbe richiedere alla comunità energetica i seguenti *sei elementi*:

- (i) un'autonoma soggettività giuridica di diritto privato;
- (ii) uno scopo principale corrispondente alla fornitura di benefici ambientali, economici o sociali vuoi ai membri della comunità vuoi al territorio e alla popolazione in cui opera tale comunità; dunque, qualsiasi comunità energetica deve essere un ente (almeno principalmente<sup>32</sup>) non lucrativo<sup>33</sup>;

---

<sup>29</sup> Come è stato ipotizzato, ad esempio da RESCOOP.UE, *Q&A: What are 'citizen' and 'renewable' energy communities?*, cit., pp. 7, 8 e 13.

<sup>30</sup> In effetti, le imprese esercitate dalle CEC attengono alla sola energia elettrica, mentre le CER attengono a qualsiasi energia da fonti rinnovabili; sicché, tra queste due qualifiche, circa le imprese esercitabili, v'è un insieme intersezione, rappresentato dalle varie imprese relative all'energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

<sup>31</sup> *Supra*, nel § 2.1.

<sup>32</sup> Come ho già precisato *supra*, § 2.1.

<sup>33</sup> Così, chiaramente, le due Regioni che hanno finora legiferato in materia: (i) il Piemonte, con la l.r. 3 agosto 2018, n. 12 (il cui art. 1, comma 1, così definisce le comunità energetiche: «enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da

- (iii) una struttura aperta sia in entrata sia in uscita per i relativi membri;
- (iv) l'impossibilità di essere controllata da amministrazioni pubbliche;
- (v) l'esercizio di un'impresa principalmente elettrica (dunque necessariamente commerciale, stante l'art. 2135 c.c.<sup>34</sup>), cioè volta principalmente alla produzione di beni e/o di servizi relativi a prodotti energetici elettrici;
- (vi) una compagine di membri composta almeno da più persone fisiche, qualificabili come consumatori domestici, interessate ad acquistare beni e/o servizi energetici prodotti dalla comunità, cui possano aggiungersi enti pubblici locali e imprenditori regolati dal diritto privato (se qualificabili come micro o piccole imprese, la cui attività principale non attenga al settore dell'energia elettrica).

Non ritengo che la direttiva (UE) 2019/944 impedisca di recepirla nel nostro ordinamento in modo che da estendere l'ambito di applicazione del modello della CEC anche alle imprese energetiche non elettriche. Anzi, una tale opzione legislativa ha l'indubbio vantaggio di far corrispondere

---

fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi »); (ii) la Puglia con la l.r. 9 agosto 2019, n. 45 (il cui art. 1, comma 1, concepisce una definizione delle comunità energetiche che è quasi completamente un calco di quella contenuta nella legge piemontese appena citata). In direzione contraria però, va la prima disciplina nazionale degli Stati membri dell'Unione europea, approvata successivamente alle direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944, rappresentata da quella portoghese; secondo questa, infatti, le CER portoghesi, ai sensi dell'art. 2, lett. j), *Decreto-Lei* n. 162/2019 del 25 ottobre 2019, possono essere persone collettive, con o senza scopo di lucro (« *com ou sem fins lucrativos* »), anche se, in modo contraddittorio, è precisato nella stessa disposizione che le CER non devono avere come obiettivo principale quello di offrire ai loro membri profitti finanziari (« *lucros financeiros* »).

<sup>34</sup> In effetti, dovendo rispettare l'elemento *sub (iv)*, la produzione di beni e/o di servizi relativi a prodotti energetici elettrici non potrebbe essere qualificata come attività connessa a quella agricola ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.

esattamente all'etichetta dell'ente (comunità energetica dei cittadini) ciò che può fare lo stesso ente (esercitare qualsiasi impresa energetica).

In sintesi, il modello italiano di CEC sopra suggerito corrispondere sostanzialmente al modello unionale di CEC con due differenze: una – certamente consentita dalla direttiva (UE) 2019/944, stante il suo l'art. 2, punto 11), lett. a) – volta a precludere l'ingresso nella CEC a soggetti che per il legislatore unionale non possono comunque esercitare nella stessa poteri decisionali; l'altra – altrettanto legittima, se si inquadra la direttiva in parola nel *Clean Energy Package* – volta a consentire alla CEC l'esercizio di qualsiasi impresa energetica, non limitandola alle sole imprese elettriche.

#### 5.1.2. *I possibili contratti istitutivi.*

Stante i sopra indicati elementi indefettibili del modello italiano di CEC, questo modello di comunità energetica è incompatibile con i seguenti contratti, già disciplinati nel nostro ordinamento:

- (i) il contratto di rete (ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter ss. d.l. 10 febbraio 2009, n. 5) e il contratto di consorzio (ai sensi degli artt. 2612 ss. c.c.), da cui può crearsi un nuovo soggetto giuridico di diritto privato, poiché i membri della comunità sono normalmente soggetti non qualificabili come imprenditori o professionisti secondo l'ordinamento italiano, mentre questi due contratti impongono ai relativi contraenti di essere imprenditori o, di recente (grazie all'art. 12, comma 3, l. n. 22 maggio 2017, n. 81), anche professionisti, sempre intesi secondo l'ordinamento italiano;
- (ii) il contratto di società consortile in forma di società lucrativa (ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., secondo uno dei tipi societari ivi ammessi), se è vero che i relativi soci devono essere imprenditori secondo il diritto italiano, mentre i membri della comunità

energetica sono normalmente soggetti non qualificabili come imprenditori, sempre secondo il diritto italiano;

(iii) il contratto di società lucrativa (ai sensi della disciplina civilistica dei relativi tipi societari), se è vero che alla comunità è precluso avere come scopo principale quello di dividere gli utili tra i membri della comunità<sup>35</sup>;

(iv) il contratto di società lucrativa benefit, poiché questo modello societario (declinabile in uno dei sei tipi di società lucrativa) deve comunque rispettare l'art. 2247 c.c.<sup>36</sup> e perciò avere come obiettivo principale la distribuzione degli utili tra i relativi soci.

Il modello di CEC qui proposto è invece compatibile<sup>37</sup> con i seguenti contratti già disciplinati nel nostro ordinamento:

(i) il contratto di società cooperativa (così come regolato negli artt. 2511 ss. c.c.), se è vero che il relativo ente è libero di non perseguire lo scopo lucrativo e può avere come soci persone fisiche, enti di diritto pubblico o privato, consumatori e imprenditori;

(ii) il contratto di società cooperativa benefit, per le stesse ragioni esposte nel precedente punto (i);

---

<sup>35</sup> A conferma delle conclusioni indicate nel testo, ricordo i considerando 43 e 44 della direttiva (UE) 2019/944 sulle CEC: il *primo* bipartisce gli imprenditori elettrici sulla base del fine di lucro, affermando che « le iniziative di comunità energetica vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali »; il *secondo* preconizza che gli Stati membri ammettano la costituzione di comunità energetiche dei cittadini in forma di « associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie imprese ».

<sup>36</sup> In effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 377, l. n. 208/2015, le finalità specifiche delle società benefit « possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina », tra cui, appunto, l'art. 2247 c.c.

<sup>37</sup> Salvo le precisazioni che proporrò nel § 5.1.3.1 circa il necessario carattere aperto delle comunità energetiche.

- (iii) il contratto di società cooperativa di comunità (per ora disciplinato soltanto in alcune leggi regionali), in ragione delle motivazioni già indicate nel precedente punto (i);
- (iv) il contratto di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), necessariamente senza scopo di lucro; questo ente, infatti, ha certamente una struttura idonea a consentire sia l'ingresso e l'uscita dei membri della comunità, sia lo svolgimento di imprese energetiche, sia il perseguimento di uno scopo altruistico in favore del territorio e della popolazione in cui opera la comunità energetica; inoltre la CEC potrebbe costituirsi mediante un contratto di associazione volto ad attribuire alla comunità anche la qualifica di ente del Terzo settore (certamente compatibile con la qualifica civilistica di imprenditore, quand'anche detto ente non corrisponda a un'impresa sociale, come si ricava pianamente dall'art. 11 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, corrispondente al Codice del Terzo settore), qualora l'attività della CEC sia sussumibile negli « interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi », ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 117;
- (v) il contratto di fondazione<sup>38</sup> - di regola nella forma della fondazione di partecipazione (oggi ammessa in modo espresso e assai ampio mediante gli artt. 23-26 d.lgs. n. 117/2017<sup>39</sup>), al fine

---

<sup>38</sup> La CEC deve infatti essere costituita almeno da più persone fisiche qualificabili come consumatori energetici domestici. Dunque, una CEC in forma fondazionale non potrebbe nascere con testamento o con atto unilaterale in forma di atto pubblico.

<sup>39</sup> Come nota, tra gli altri, M. TAMPONI, *Persone giuridiche, Artt. 11-25*, in *Il Codice Civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2018, p. 308.

di garantire il carattere aperto e partecipativo della comunità energetica - seppur con alcuni più significativi adattamenti rispetto a quelli che sarebbero necessari per costituire una comunità energetica in forma associativa; inoltre la CEC potrebbe costituirsi mediante un contratto di fondazione volto ad attribuire alla comunità anche la qualifica di ente del Terzo settore, a condizione che l'attività della CEC possa essere sussunta in quella tratteggiata dall'art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 117;

(vi) il contratto di impresa sociale (declinabile in una delle forme organizzative consentite dall'art. 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, tra cui anche i tipi corrispondenti alle società lucrative), a condizione che il relativo ente persegua (se non è una cooperativa sociale<sup>40</sup>) « finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale » ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 112/2017 e, alternativamente, abbia almeno il trenta per cento dei propri lavoratori appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 112/2017, oppure svolga in via stabile e principale imprese energetiche suscumbibili nell'attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 112/2017 (« interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi »); in effetti, l'impresa sociale non può essere controllata da amministrazioni pubbliche ai sensi

---

<sup>40</sup> Il perseguimento delle suddette finalità non è però richiesto alle cooperative sociali, le quali, dal 20 luglio 2017, sono delle imprese sociali di diritto. Sul punto, da ultimo, cfr. E. CUSA, *Le cooperative sociali come doverose imprese sociali*, in *NLCC*, 2019, pp. 952-955.

dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 112/2017, non può perseguire lo scopo lucrativo se in forma fondazionale o associativa ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 112/2017 e, se in forma societaria, la distribuzione degli utili è fortemente limitata ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, lett. a), d.lgs. n. 112/2017 e, pertanto, l'eventuale scopo lucrativo della comunità energetica, quand'anche costituita in forma di società lucrativa, sarebbe certamente perseguito in modo secondario.

### 5.1.3. Cause di adattamento dei prescelti modelli di diritto comune.

#### 5.1.3.1. Il carattere aperto dell'ente.

Come già anticipato<sup>41</sup>, le comunità energetiche devono essere organizzazioni completamente aperte sia in entrata, sia in uscita.

L'idea del legislatore unionale, infatti, è che si possano avere mercati energetici concorrenziali solo garantendo al consumatore di cambiare liberamente il proprio fornitore di energia<sup>42</sup>.

Se ciò è vero, si potrebbe sostenere che il membro della comunità diverso dal consumatore (e dal produttore di energia o di servizi energetici la cui produzione non sia stata aggregata a quella della comunità di cui è membro<sup>43</sup>) possa essere regolato anche in modo da non essere libero di uscire dalla comunità energetica (almeno quando tale uscita mettesse a repentaglio l'equilibrio patrimoniale e finanziario della comunità energetica), a tutto vantaggio della stabilità organizzativa di tale comunità.

---

<sup>41</sup> *Supra*, nel § 2.1.

<sup>42</sup> Il relativo diritto di scelta è sancito solo per l'energia elettrica dall'art. 12 direttiva (UE) 2019/944.

<sup>43</sup> Stante l'*incipit* dell'art. 12, par. 1, direttiva (UE) 2019/944, il quale disciplina il cambio non solo del fornitore, ma anche del « partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione », quale potrebbe essere, appunto, un produttore di beni o servizi energetici che si rivolge a uno o più mercati energetici assieme alla comunità di cui è parte.

Come ho scritto altrove<sup>44</sup>, nel codice civile mancano modelli organizzativi idonei a costituire enti collettivi strutturalmente e necessariamente aperti, nel senso che riconoscano un diritto soggettivo di ingresso a chi stia fuori da tali enti. Dunque, nel significato poc'anzi precisato, non sono aperti nemmeno gli enti in forma di associazione o di cooperativa.

Tuttavia, usando uno qualsiasi dei modelli organizzativi sopra indicati come compatibili con il modello di CEC, i relativi membri possono rendere i loro enti strutturalmente aperti, sia in entrata sia in uscita, mediante apposite clausole statutarie<sup>45</sup>. In effetti, l'atto costitutivo di una

---

<sup>44</sup> Cfr. E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in *AIDA*, 2015, Milano, p. 323, ove è citata anche la relativa dottrina in materia.

<sup>45</sup> Tanto per esemplificare, se si vuole garantire il diritto di ingresso, basterà prevedere statutariamente il dovere per l'organo amministrativo di ammettere nella comunità chi sia interessato ad acquistare i beni e/o i servizi energetici prodotti dalla CEC. Il riconoscimento di questo diritto di ingresso nelle comunità in forma di società lucrativa (ma non in quelle in forma di cooperativa, grazie al procedimento di ammissione previsto dall'art. 2528 c.c.) potrà però essere complicato dal necessario rispetto della disciplina del loro capitale necessariamente fisso; in effetti, all'aspirante socio, o viene trasferita una partecipazione già in circolazione (ad esempio, se la comunità fosse in forma di s.p.a., mediante assegnazione di azioni proprie), o deve sottoscrivere una partecipazione di nuova emissione dopo che la società abbia deliberato un aumento del capitale sociale per fare entrare il nuovo socio.

Se si vuole invece riconoscere il diritto di uscita al membro dell'ente in presenza di specifiche situazioni (come quando tale membro abbia già un nuovo fornitore di beni o servizi energetici o, comunque, non voglia più la propria comunità come fornitrice di beni o servizi energetici), basterà prevedere una causa di recesso dall'ente corrispondente ad una o più delle predette specifiche situazioni. Il correlato diritto di recesso potrebbe però mettere a repentaglio la continuità aziendale della comunità energetica, vuoi in quanto questa dovrebbe pagare al recedente (non della comunità in forma associativa o fondazionale, argomentando dall'art. 24 c.c.) la quota di liquidazione, vuoi in quanto la medesima potrebbe vedere ridurre il numero di acquirenti dei propri beni o servizi e così non essere più in grado di esercitare un'attività economica sostenibile. Circa questi due effetti negativi conseguenti alla necessità di riconoscere il recesso in parola, se il secondo è ineliminabile, stante il diritto insopprimibile riconosciuto al membro della comunità dall'art. 12 direttiva (UE) 2019/944 (cioè quello di cambiare il fornitore di beni o servizi energetici entro tre settimane e, dal 1° gennaio 2026, entro ventiquattro ore, se computate durante giorni lavorativi), il primo è eliminabile, adottando una soluzione legislativa simile a quella prevista per le banche cooperative ai sensi dell'art. 28, comma 2-ter, d.lgs. n. 385/1993 (grazie alla quale, a certe condizioni, è limitata o rinviata, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il pagamento della quota di liquidazione del socio recedente) e comunque garantendo al socio recedente il diritto di cui al succitato art. 12.

cooperativa, di un'associazione, di una fondazione e di una società (in forma) lucrativa può legittimamente prevedere che gli aspiranti membri della CEC costituita in una delle forme in parola abbiano il diritto azionabile giudizialmente di entrare in essa o di uscire dalla stessa, una volta dimostrato di possedere i requisiti soggettivi per entrarvi, ovvero espressa la volontà di uscirvi.

#### 5.1.3.2. *Lo scopo egoistico-mutualistico e lo scopo altruistico.*

Dall'intera disciplina unionale sulle comunità energetiche, inquadrata nel nuovo diritto unionale dell'energia, affermo convintamente che la categoria dei relativi membri da ritenersi indefettibile e prevalente debba essere quella costituita dai diretti fruitori dei beni e/o servizi prodotti dalla comunità energetica che siano qualificabili come consumatori domestici, almeno quando le comunità in parola siano state costituite per perseguire il già menzionato<sup>46</sup> scopo egoistico-mutualistico. Conseguentemente, se la comunità energetica è in forma di cooperativa, nella corrispondente organizzazione interna dovrà prevalere la categoria dei soci consumatori (o utenti che dir si voglia) energetici domestici e la cooperativa dovrà qualificarsi come cooperativa di consumo o di utenza *ex art. 2512, comma 1, n. 1, c.c.* o come cooperativa mista *ex art. 2513, comma 2, c.c.*, ma con prevalenza in quest'ultimo caso degli scambi mutualistici coi soci consumatori rispetto agli eventuali scambi mutualistici coi soci lavoratori (*ex art. 2512, comma 1, n. 2, c.c.*)<sup>47</sup> o coi soci produttori (*ex art. 2512, comma 1, n. 3, c.c.*)<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> *Supra*, nel § 2.1.

<sup>47</sup> Magari corrispondenti a professionisti del settore energetico, il cui lavoro potrebbe essere prestato in conformità con uno dei diversi modelli contrattuali vigenti nel nostro ordinamento.

<sup>48</sup> Si immagini che i soci produttori corrispondano a enti esercenti servizi energetici in favore della cooperativa energetica, ovvero a produttori di energia venduta a tale cooperativa.

A mio parere, la risposta agli interessi egoistici dei consumatori domestici costituisce la garanzia del successo delle comunità energetiche perseguenti uno scopo mutualistico; in effetti, solo se per i predetti consumatori sarà economicamente conveniente instaurare scambi mutualistici con la propria comunità, questa potrà crescere e consolidarsi come stabile ed efficiente progetto di energia comunitaria. La convenienza in parola dovrebbe discendere dal fatto che i consumatori domestici dovrebbero pagare l'energia consumata ad un prezzo il più possibile vicino al relativo costo di produzione<sup>49</sup>; inoltre, gli stessi consumatori dovrebbero beneficiare di ulteriori vantaggi economici nello scambio mutualistico, specialmente se membri di una CER, per eventuali ragionevoli esenzioni tributarie<sup>50</sup> e/o tariffarie<sup>51</sup>.

Il fatto che nell'organizzazione interna della comunità con scopo mutualistico debbano prevalere i consumatori energetici domestici non garantisce che i relativi servizi energetici siano offerti in prevalenza a tali consumatori.

Se pertanto i beni e/o servizi prodotti dalla comunità fossero acquistati prevalentemente da terzi e questi fossero trattati economicamente peggio dei membri della comunità nell'acquisto di beni e/o servizi prodotti dalla comunità, c'è il rischio che la comunità energetica in forma di cooperativa (non impresa sociale)<sup>52</sup> persegua principalmente lo scopo lucrativo, in violazione del modello di cui alla direttiva (UE)

---

<sup>49</sup> In effetti, i gestori della comunità dovrebbero determinare il prezzo di scambio nel modo prospettato nel testo, o in quanto seguano le direttive dei loro elettori (cioè dei consumatori domestici, governanti la comunità) per paura di essere revocati o comunque non rinominati, o in quanto autonomamente scelgano il suddetto prezzo per la paura del recesso dalla comunità degli stessi consumatori domestici.

<sup>50</sup> Penso, ad esempio, a una diversa tassazione relativa all'energia comprata dal consumatore domestico dalla propria comunità o permutata con quest'ultima.

<sup>51</sup> Come eventuali parziali esenzioni da alcune voci degli oneri generali di sistema.

<sup>52</sup> Lo stesso rischio è assente, invece, per le CEC in forma di società diverse dalle cooperative, poiché esse, *de iure condito*, potrebbero essere CEC solo se osservassero anche la disciplina dell'impresa sociale, come ho sostenuto nel § 5.1.2.

2019/944. Ma, allora, in sede di recepimento della direttiva (UE) 2019/944, suggerisco di imporre alla CEC in forma di cooperativa (non impresa sociale) un limite al suo possibile scopo lucrativo, prescrivendole di osservare (come qualsiasi cooperativa a mutualità prevalente) non solo l'art. 2545-*quater*, commi 1 e 2, c.c. ma anche il più rigido art. 2514 c.c.

A maggior ragione, si dovrebbe richiedere il rispetto almeno dell'art. 2514 c.c. se la comunità energetica in forma societaria<sup>53</sup> perseguisse l'alternativo scopo altruistico di fornire comunque benefici ambientali, economici o sociali al territorio e alla popolazione in cui opera tale comunità<sup>54</sup>, potendo questa comunità vendere i propri beni o servizi energetici addirittura in via esclusiva ad acquirenti diversi dai propri membri (anche se ciò difficilmente dovrebbe realizzarsi nella realtà).

Naturalmente, potrà esistere anche una comunità energetica che persegua principalmente uno scopo egoistico-mutualistico e accessoriamente uno scopo non solo altruistico ma anche solidale; anzi, una tale caratterizzazione funzionale dovrebbe corrispondere alla regola, se la comunità in parola fosse costituita come cooperativa rispettosa dei principi cooperativi internazionalmente consolidati dall'Alleanza Cooperativa Internazionale (da ultimo, nel 1995) nella *Dichiarazione di identità cooperativa*; secondo questa Dichiarazione, infatti, la cooperativa dovrebbe basarsi sui valori (tra l'altro) della solidarietà (avendo così attenzione, ad esempio, alle persone fisiche in condizioni di povertà energetica<sup>55</sup>) e dovrebbe lavorare « per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche

---

<sup>53</sup> Non potendo perseguire in alcun modo lo scopo lucrativo soggettivo, se in forma associativa o fondazionale.

<sup>54</sup> Sul punto v. *supra*, § 2.1.

<sup>55</sup> Dal considerando 24 della direttiva (UE) 2018/2002 risulta che « all'incirca 50 milioni di famiglie nell'Unione si trovano in condizioni di povertà energetica »; in argomento cfr., a livello unionale, [www.energy-poverty.eu](http://www.energy-poverty.eu) e, a livello italiano, [www.oipeosservatorio.it](http://www.oipeosservatorio.it).

approvate dai propri soci » (così il settimo principio cooperativo, denominato *Interesse verso la comunità*).

In conclusione, in ragione degli scopi imposti alla CEC dalla direttiva (UE) 2019/944, non dubito del fatto che i modelli ottimali per perseguirli siano:

- (i) la società cooperativa (la cui organizzazione interna sia governata dai soci consumatori domestici), se si intenda perseguire uno scopo mutualistico, eventualmente con accessorie finalità altruistiche, essendo la cooperativa l'organizzazione tipica nel mondo per esercitare imprese mutualistiche e solidali;
- (ii) la società cooperativa (prevedendosi però una cooperativa di diritto speciale senza scopo mutualistico<sup>56</sup>, già ammessa astrattamente dall'art. 2520, comma 2, c.c., ma per ora assente effettivamente nel nostro ordinamento, come ho sostenuto altrove<sup>57</sup>) in primo luogo o l'associazione o la fondazione in secondo luogo, se si intenda invece perseguire esclusivamente uno scopo altruistico.

Ho affermato che sarebbe preferibile costituire la CEC sempre in forma cooperativa, quand'anche essa perseguisse uno scopo altruistico, poiché, *da un lato*, il contratto di associazione o quello di fondazione sono

---

<sup>56</sup> Ammessa internazionalmente e addirittura promossa (denominandola *general interest cooperative*) in AA.VV., *Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries and National Reports*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2017, pp. 19 e 27-32. Per una disciplina di società democratica, con finalità esclusivamente altruistica, utilizzata per costituire comunità energetiche, cfr. quella del Regno Unito sulla *Community Interest Company* (in argomento cfr. [www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-regulator-of-community-interest-companies](http://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-regulator-of-community-interest-companies)).

<sup>57</sup> Per la tesi in favore del necessario perseguimento dello scopo mutualistico nelle banche popolari e nelle cooperative sociali (cioè le due tipologie di cooperative di diritto speciale solitamente additate come esempi di cooperative senza scopo mutualistico) cfr. E. CUSA, rispettivamente in *I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari*, in *Bbtc*, 2018, I, pp. 627-628 e in *Le cooperative sociali*, cit., pp. 963-965, ove anche riferimenti di segno opposto.

governati da una disciplina (quella civilistica) che è stata concepita per un'organizzazione esercente normalmente attività non economiche e, *dall'altro lato*, la comunità energetica deve essere un imprenditore energetico; sicché, la comunità energetica, se fosse in forma associativa o fondazionale, rischierebbe di essere governata da regole incapaci di tutelare in modo adeguato i diversi interessi coinvolti nell'esercizio delle proprie attività economiche e, in particolare, gli interessi dei propri creditori.

## 5.2. *La comunità di energia rinnovabile come modello agevolato.*

### 5.2.1. *Gli elementi indefettibili.*

Il modello italiano di CER corrisponderà al secondo modello di comunità energetica che deve essere introdotto nel nostro ordinamento entro il 30 giugno 2021, in forza dell'art. 36, par. 1, direttiva (UE) 2018/2001.

Tenuto conto di quanto già esposto in questo contributo<sup>58</sup>, la disciplina italiana della CER dovrebbe richiedere a questa i seguenti *nove elementi*, quattro dei quali [cioè i successivi elementi contraddistinti dai numeri (i)-(iv)] sono comuni alla sopra prospettata disciplina italiana della CEC:

- (i) un ente collettivo di diritto privato;
- (ii) uno scopo principale corrispondente alla fornitura non già di profitti finanziari ai membri della comunità, bensì di benefici ambientali, economici o sociali vuoi ai membri della comunità, vuoi al territorio e alla popolazione in cui opera tale comunità;
- (iii) una struttura aperta sia in entrata sia in uscita per i relativi membri;
- (iv) l'impossibilità di essere controllata da amministrazioni pubbliche;

---

<sup>58</sup> *Supra*, nei §§ 2 ss.

- (v) un ente democratico internamente e indipendente esternamente;
- (vi) l'esercizio di un'impresa che sia (a) necessariamente di produzione di energia derivante solo da fonti rinnovabili e proveniente dagli impianti in proprietà (o in concessione amministrativa) della stessa comunità energetica e (b) possibilmente di produzione di altri beni o servizi energetici, legati a qualsiasi energia, derivante principalmente da fonti rinnovabili;
- (vii) una compagine di membri composta, almeno, (a) in maggioranza da soggetti situati nella vicinanza fisica degli impianti di produzione energetica della CER e (b) da una pluralità di persone fisiche qualificabili come consumatori energetici domestici (interessate ad acquistare i beni e i servizi energetici prodotti dalla comunità) cui possano aggiungersi enti pubblici locali e imprenditori regolati dal diritto privato (qualificabili come micro, piccole o medie imprese, la cui attività principale non attenga alle attività energetiche esercitabili dalla CER);
- (viii) una promozione della partecipazione degli enti pubblici locali come membri della CER;
- (ix) una multiforme promozione e agevolazione della CER.

### 5.2.2. *I possibili contratti istitutivi.*

Tenuto conto dei sopra indicati tratti indefettibili della disciplina del modello italiano di CER, questo modello, necessariamente a struttura aperta nel significato sopra precisato<sup>59</sup>, è compatibile con i seguenti contratti

---

<sup>59</sup> *Supra*, nel § 5.1.3.1.

(corrispondenti a quelli già considerati compatibili per il modello italiano di CEC):

- (i) il contratto di società cooperativa o, eventualmente, le relative declinazioni di contratto di cooperativa di comunità o quello di cooperativa benefit;
- (ii) il contratto di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o, eventualmente, la relativa declinazione di contratto di associazione con la qualifica di ente del Terzo settore, qualora l'attività della CER possa essere sussunta in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 117;
- (iii) il contratto di fondazione di partecipazione, a condizione che il relativo ente abbia (come può avere) una struttura democratica; naturalmente, la CER potrà essere costituita anche mediante il contratto di fondazione di partecipazione con la qualifica di ente del Terzo settore, qualora l'attività della CER sia sussumibile in quella tratteggiata dall'art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 117;
- (iv) il contratto di impresa sociale, in forma di associazione, di fondazione di partecipazione a struttura democratica, di cooperativa o di società lucrativa (se il tipo societario prescelto consenta di avere una struttura democratica, come accadrebbe, secondo alcuni<sup>60</sup>, per il tipo s.r.l., la cui disciplina consentirebbe di attribuire ai relativi soci il voto capitario), a condizione che il relativo ente persegua (se non è una cooperativa sociale) « finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale » ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 112/2017 e, alternativamente, abbia almeno

---

<sup>60</sup> Così G. ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, t. 1°, Milano, 2010, p. 1302, nt. 116 (ove ulteriori citazioni), optando pertanto per la derogabilità dell'art. 2479, comma 5, c.c. Dubita invece della legittimità di tale previsione statutaria N. ABRIANI, in *Diritto delle società. Manuale breve*<sup>4</sup>, Milano, 2008, p. 306.

il trenta per cento dei propri lavoratori appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 112/2017, oppure svolga in via stabile e principale imprese energetiche sussumibili nell'attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 112/2017.

Similmente a quanto argomentato per il modello italiano di CEC<sup>61</sup>, così per il modello italiano di CER, in ragione degli scopi e della struttura democratica ad esso imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001, sono convinto del fatto che i modelli ottimali per costituire una CER siano:

- (i) la società cooperativa (la cui organizzazione interna sia governata dai soci consumatori domestici situati stabilmente nel territorio in cui la relativa comunità produce energia da fonti rinnovabili), se si intenda perseguire uno scopo mutualistico, essendo universalmente riconosciuta la cooperativa come organizzazione tipica per esercitare imprese mutualistiche democratiche;
- (ii) la società cooperativa senza scopo mutualistico (la cui organizzazione interna sia governata dai soci situati stabilmente nel territorio in cui la relativa comunità produce energia da fonti rinnovabili), se si intenda invece perseguire uno scopo altruistico, in ragione del suo indefettibile carattere democratico e del fatto che la sua disciplina (diversamente da quelle delle associazioni e delle fondazioni) è concepita per un'organizzazione necessariamente imprenditoriale e dunque idonea a contemperare nel migliore dei modi i diversi interessi coinvolti (tra cui, *in primis*, quello dei creditori della comunità energetica).

---

<sup>61</sup> *Supra*, al termine del § 5.1.3.2.

### 5.2.3.1. *Destinatari e fonti dell'energia prodotta.*

A mio avviso, la CER, se è stata concepita dall'Unione europea per rendere protagonisti i consumatori nel settore energetico (grazie alla costituzione di imprese da loro governate, necessariamente produttrici di energia da fonti rinnovabili), deve caratterizzarsi per essere non solo un ente capace di organizzare imprenditorialmente una comunità territorialmente definita (cioè un progetto di energia comunitaria), ma anche un gruppo di soggetti interessati a diventare contestualmente consumatori (direttamente) e produttori (tramite la loro comunità).

Detto altrimenti, la CER rientrerà nel fenomeno oggi delimitato dalla definizione (certamente modificabile con l'attuazione del cosiddetto *Clean Energy Package*) di autoproduttore ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999. Ma, allora, la CER dovrà prossimamente dimostrare che la propria produzione energetica sia destinata principalmente a soddisfare i bisogni energetici dei propri membri.

A mio parere, si potrà migliorare il necessario profilo di autoproduttore da fonti rinnovabili della CER, imponendole almeno i seguenti *tre requisiti*:

- (i) la quota ampiamente maggioritaria della produzione energetica della CER<sup>62</sup> sia venduta (*a*) ai membri della CER e, tra questi,

---

<sup>62</sup> Almeno pari al 70%, se si adotterà la definizione di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, il quale corrisponde a chi « produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente » al 1° aprile 1999. L'esposta quota del 70% è stata adottata per le comunità energetiche regolate dalla l.r. Piemonte n. 12/2018, le quali « acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70

principalmente ai consumatori energetici domestici, se la comunità persegue uno scopo mutualistico, ovvero (b) ai consumatori energetici domestici, non necessariamente membri della CER, ma appartenenti al territorio di riferimento della CER, se questa persegue uno scopo altruistico;

- (ii) se la CER persegue lo scopo mutualistico, i relativi membri qualificabili come consumatori energetici domestici siano necessariamente acquirenti dell'energia prodotta dalla loro CER; il che corrisponde, almeno a mio avviso<sup>63</sup>, a un dovere derivante dallo stesso diritto societario comune, qualora la CER fosse una cooperativa e i consumatori energetici domestici fossero ammessi in società come soci cooperatori;
- (iii) l'energia prodotta dalla CER derivi esclusivamente da fonti rinnovabili non fossili<sup>64</sup> e quella venduta, distribuita, aggregata, stoccata e scambiata dalla stessa comunità corrisponda il più possibile (tenuto conto dell'offerta di energia e dei relativi prezzi nei mercati energetici) a energie rinnovabili<sup>65</sup>.

Ricordando poi che nessuna CER (al pari delle CEC) può perseguire prioritariamente uno scopo lucrativo, anche per ridurre al minimo possibili abusi, si potrebbe richiedere a qualsiasi CER in forma di cooperativa (diversa dalla cooperativa sociale, dovendo questo modello cooperativistico osservare l'art. 2514 c.c. ex art. l. 3 n. 381/1991) il rispetto dell'art. 2514 c.c.,

---

per cento del totale » (art. 2, comma 2, l.r. Piemonte n. 12/2018). La quota in parola è stata invece abbassata al 60% per le comunità energetiche pugliesi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. n. 45/2019.

<sup>63</sup> Sul punto rimando a E. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, pp. 119 ss.

<sup>64</sup> Come sostenuto nel § 2.2.2.2.

<sup>65</sup> Per le comunità energetiche che vogliono rispettare la l.r. Piemonte n. 12/2018, l'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2019, n. 18-8520 prevede che « almeno la metà della quota minima del 70% di energia prodotta destinata all'autoconsumo, inteso come bilancio energetico dei punti di connessione alla rete pubblica » sia « costituita da energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili disponibili localmente ».

così equiparando quasi completamente (attesa la necessaria antilucratività assoluta delle CER in forma associativa o fondazionale) tutte le possibili forme organizzative della CER in punto di perseguimento (comunque secondario) dello scopo lucrativo.

## 6. Conclusioni.

L'Italia sarà uno dei Paesi dell'Unione europea dove avranno maggiore successo le comunità energetiche, come molti osservatori ipotizzano<sup>66</sup>, tenuto conto che nel nostro Paese c'è una lunga esperienza di autoconsumo energetico e di cooperazione energetica<sup>67</sup>, assieme a una significativa presenza di generazione energetica distribuita? Le comunità energetiche assumeranno un ruolo importante nella futura produzione energetica italiana?

Se ciò accadrà, dipenderà certamente sia dalla saggezza del nostro legislatore nel concepire la nuova disciplina delle comunità energetiche, sia dalla capacità della nostra pubblica amministrazione nel garantirne e promuoverne l'applicazione.

Ma ciò non basterà. Occorrerà anche una sinergica collaborazione delle comunità energetiche sia con i poteri pubblici, sia con gli imprenditori e i professionisti del settore energetico, per far sì che gruppi organizzati di cittadini diventino imprenditori attraverso le comunità in parola.

La speranza, allora, è che le comunità energetiche possano diventare un efficace strumento non solo per tutelare i consumatori nell'Italia del XXI

---

<sup>66</sup> Da ultimo, C. CHECCHI, *Il futuro delle comunità energetiche*, in *Newsletter del GME*, n. 131 novembre 2019, p. 26.

<sup>67</sup> P. A. MORI, *Comunità e cooperazione: l'evoluzione delle cooperative verso nuovi modelli di partecipazione democratica dei cittadini alla gestione dei servizi pubblici*, in *Euricse Working Papers*, 77 | 15, 2015, p. 6, ricorda che in Italia è stata costituita nel 1894 quella che è ritenuta la prima cooperativa elettrica al mondo, tuttora attiva: la Società per l'Illuminazione Elettrica in Chiavenna società cooperativa.

secolo<sup>68</sup>, ma anche per realizzare uno sviluppo più sostenibile, essendo esse stesse organizzazioni imprenditoriali più sostenibili<sup>69</sup>.

Cinque anni fa proponevo alla nostra Repubblica di promuovere o, almeno, di non ostacolare la costituzione di cooperative energetiche tra consumatori<sup>70</sup>. Oggi l'Unione europea addirittura costringe l'Italia a promuovere tali cooperative.

Il che non significa « riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, ... a comunità di ... utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano ... a fonti di energia » (art. 43 Cost.). Ciononostante, il pendolo della Storia ha certamente cambiato direzione, se solo nel 1962, ai sensi dell'art. 43 Cost., l'Italia nazionalizzò la produzione di energia elettrica, tollerando la continuazione di imprese elettriche esercitate da periferiche comunità di utenti in forma di cooperativa.

---

<sup>68</sup> Questa era la tesi sostenuta da E. CUSA, *La cooperazione energetica tra tutela dei consumatori ed economia sociale di mercato*, in *Giur. comm.*, 2015, I, pp. 663 ss., relativamente alle imprese cooperative aventi la cessione di energia come oggetto dei relativi scambi mutualistici.

<sup>69</sup> Il che è riconosciuto internazionalmente, come ha cercato di dimostrare E. CUSA, *Energy Cooperatives and Sustainable Development*, in corso di pubblicazione.

<sup>70</sup> Cfr. E. CUSA, *La cooperazione energetica*, cit., pp. 682-684.